

STATUTO

ARCA DELLA SALVEZZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCELLA IONICA RC CONTRADA
FERRARO SN

Numero REA: RC - 175296

Codice fiscale: 02573010804

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 18378 di Raccolta	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"ARCA DELLA SALVEZZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione - Sede) _	
	E' costituita ai sensi dell'art. 1, lettere a) a b) della Legge 8 novembre	
	1991 n. 381, nonchè ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, u-	
	na società cooperativa sociale denominata "Arca della Salvezza Cooperati-	
	va Sociale", regolata dal presente statuto e, in quanto compatibili, dalle	
	norme del codice civile per le società cooperative e, in quanto applicabili,	
	da quelle previste per le società responsabilità limitata.	
	La società ha sede Roccella Ionica all'indirizzo risultante dall'apposita iscri-	
	zione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter del-	
	le disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Art. 2 (Durata)	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata,	
	una o più volte, con decisione dei soci a termini di legge, fatto salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della	
	relativa deliberazione.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	Art 3 (scopo e oggetto)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro, e si propone di proseguire questi principi:	

	-la solidarietà;	
	-la mutualità;	
	-il rispetto della persona;	
	-la priorità dell'uomo sul denaro;	
	- l'indipendenza politica; -la lotta all'emarginazione ed all'esclusione sociale	
	delle persone svantaggiate, perseguendo l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana;	
	-l'impegno nella salvaguardia dei diritti degli elle dei soci svantaggiati.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalen-	
	temente, delle prestazioni lavorative dei soci ma può anche avvalersi delle	
	prestazioni lavorative di non soci nei limiti consentiti dalla normativa vi-	
	gente. La cooperativa può operare anche con terzi.	
	A tal fine la cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 lettera a)	
	della suddetta legge, si propone:	
	1. attivare servizi sociali e sociosanitari di ogni genere e tipologia, anche	
	residenziali, semiresidenziali, diurni;	
	2.attivare servizi socio-educativi quali case famiglie, campeggi o colonie	
	per minori, centri diurni incluso attività ludiche, educative e formative, e o-	
	gni altro genere e tipologia residenziale, semiresidenziale e diurna;	
	3.svolgere servizi di assistenza anche a domicilio, cura, sorveglianza, assi-	
	stenza domiciliare normale integrata, attività psicoterapiche, riabilitative e	
	di fisioterapia, il tutto indirizzato - secondo il bisogno - a persone con e	
	senza handicap, bambini, giovani, immigrati, nomadi, persone che hanno	
	subito violenza, ragazze madri e famiglie bisognose;	
	4. promuovere e avviare attività di sensibilizzazione e animazione del-	

	la comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consa-	
	pevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato	
	di bisogno;	
	5. realizzare servizi di animazione sociale e del territorio.	
	Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 lettera b) della stessa leg-	
	ge, la cooperativa può:	
	- gestire attività di formazione ed addestramento realizzate anche con	
	l'ausilio di Enti pubblici di ogni ordine e grado;	
	- progettare, organizzare e gestire corsi di formazione, anche di tipo pro-	
	fessionale, scolastica e superiore, attività formative di vario genere, attività	
	scolastiche e parascolastiche, attività pedagogiche ed educative;	
	-avviare e promuovere attività ed iniziative culturali o artistiche in genere;	
	- realizzare pubblicazioni didattiche e varie, ivi compresi contenuti multi-	
	mediali;	
	-organizzare convegni, conferenze, manifestazioni, eventi pubblici, semi-	
	nari, corsi ed incontri di ogni genere, compresi i servizi di ristorazione e	
	pernottamento;	
	- avviare e svolgere attività turistiche, servizi turistici, scambi interculturali,	
	soggiorni studio, turismo sociale, responsabile e sostenibile;	
	- condurre aziende agricole nonché allevamenti, coltivazioni ortofrutticole,	
	seminativi o florovivaistiche su terreni propri, acquisiti per affitto, donazio-	
	ne, ecc., comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione,	
	confezionamento e commercializzazione dei prodotti.	
	- effettuare lavorazioni agricole a favore di terzi;	
	-attivare la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, ivi inclusa at-	

	tività di commercio elettronico;	
	- gestire attività di ristorazione di ogni tipo, catering, gestione di bar, men-	
	se, tavole calde, locali tipici, somministrazione di bevande alimenti; attività	
	finalizzate alla promozione e degustazione di prodotti tipici e locali;	
	gestire attività di marketing e promozione commerciale;	
	17. sviluppare la collaborazione e il sostegno reciproco d ogni tipo tra i so-	
	ci,	
	18. stipulare atti e convenzioni con privati e con Enti Pubblici, qualunque	
	se sia l'oggetto, purché compatibile con lo scopo sociale così come delineat-	
	to all'art. 3.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra	
	attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli	
	scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finan-	
	ziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'aff-	
	fari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefis-	
	sati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi econo-	
	mici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-	
	vo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico	
	a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	Per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, la cooperativa	

potrà anche ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione di tali prestiti non potrà comunque superare quella massima prevista dalle leggi vigenti in materia di mutualità cooperativa. Un apposito regolamento specifica le condizioni in materia.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 (Numero dei Soci)

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 5 (Categoria di soci)

Possono essere soci cooperatori o prestatori le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo; essi ricevono un compenso di qualsiasi natura o entità. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Oltre alle categorie dei soci fondatori e dei soci cooperatori possono far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario

7 di 27

	trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro forma-	
	zione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissio-	
	ne.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel-	
	l'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento con <i>un</i> preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine, Costituiscono cause di esclusione dei socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del	
	presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, ai termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	ART. 7 - (Ammissione soci)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo della società, contenente i seguenti elementi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale.	
	b) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla	
	c) i motivi di richiesta e la categoria di soci alla quale chiede di essere i-	

	sritto.	
	d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto socia-	
	le ed i regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	f) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta nel presente statuto;	
	g)ogni altra notizia richiesta dall'Organo amministrativo.	
	ART. 8 - La decisione sull'ammissione è adottata dall'Organo amministrati-	
	vo il quale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo	
	statuto, delibera in merito secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società.	
	Il provvedimento di ammissione deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo	
	deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa decisione e comunicarla	
	agli interessati, i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione di dinie-	
	go, possono chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea. L'assemblea	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9 - Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	

	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE del SOCIO	
	ART. 10(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.	
	ART. 11 - (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (Art. 2437 e art. 2530 ultimo comma del codice civile, art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003), può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, esso deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Non è ammesso il recesso parziale.	

ART. 12 - (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 del codice civile (mancato pagamento delle quote sottoscritte), può essere decisa dall'organo amministrativo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;
- c) in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento, o in seguito a condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, e negli altri casi previsti dall'art. 2286 del codice civile;
- d) in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale conseguente alla esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ART. 13 - (Delibere di recesso e di esclusione)

Le decisioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.14 - (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote

	sottoscritte ed interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	presente statuto.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabile al capitale, e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato, avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
	monio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio.	
	ART. 15 - (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno di-	
	ritto al rimborso delle quote sottoscritte e interamente liberate, eventual-	
	mente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.	
	14.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, e ne facciano	
	richiesta, subentrano, previa decisione dell'organo amministrativo, nella	
	partecipazione del socio defunto. In tal caso, in presenza di pluralità di e-	
	redi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la	
	partecipazione sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	ART. 16 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto decadono dal di-	

ritto al rimborso delle quote e degli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con decisione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, il socio escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 17 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore minimo di Euro 100,00 (cento) e, nel complesso, non superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e col

	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi dei soci defunti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi di Legge;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.	
	Le riserve non possono essere distribuite fra i soci cooperatori nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.	
	ART. 18 - (Versamento del capitale)	
	Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente nel modo seguente: a) per un quarto al momento della sottoscrizione; b) per la restante parte nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo.	
	ART. 19 - (Esercizio sociale e bilancio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l'osservanza delle norme legali e tributarie vigenti.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora Io richiedano parti-	

	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate	
	dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'organo amministrativo e i sindaci della società, in occasione dell'appro-	
	vazione del bilancio di esercizio, devono, nelle relazioni previste dagli arti-	
	coli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli	
	ammortamenti. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:	
	a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) una parte a rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) una parte, non inferiore al 3% (tre per cento), ai Fondi Mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11	
	della predetta legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite sta-	
	bilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in	
	misura non superiore all'interesse massimo sui buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppu-	
	re a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La cooperativa può utilizza-	

re le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'organo amministrativo, che redige il bilancio di esercizio, può proporre di appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 20 - (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, se nominato.

ART. 21 - (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'indi-

cazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè in Italia) e l'elenco delle materie da trattare, nonchè la data della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima). L'avviso della convocazione deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, composto dai soci aventi diritto al voto, e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e, se nominato, del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 22 - (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o presente statuto o sottoposti al suo e-

	same dall'organo amministrativo. Essa ha luogo almeno una volta all'anno	
	nei tempi previsti dal precedente art. 19.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materia da trattare, da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	ART. 23 - (Costituzione e quorum deliberativi)	
	Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci e come determinate dalle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata (art. 2479 e seguenti del codice civile).	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 24 - (Voto)	
	Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.	

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo ed il numero delle quote possedute, a eccezione delle persone giuridiche cui possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore, e che non sia amministratore, nè dipendente della società. La delega deve essere data per iscritto. Ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 25 - (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorre, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

ART. 26 (Organo amministrativo). La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di

	sette soggetti che devono essere soci della società. Il Consiglio d'Ammini-	
	strazione elegge al suo interno il Vice-presidente. L'assemblea può anche	
	nominare, su eventuale proposta del Consiglio d'Amministrazione, un di-	
	rettore esecutivo per porre in essere le delibere previste dagli organi so-	
	cietari.	
	ART. 27 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica tre	
	anni e sono rieleggibili. Si applicano in ogni caso le norme che disciplinano	
	le società a responsabilità limitata.	
	ART.28 Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli Amministratori spet-	
	ta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro atti-	
	vità collegiale.	
	ART. 29 Il Consiglio d'Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società. E pertanto può compiere tutti gli atti e le opera-	
	zioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con la sola e-	
	sclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e lo Statuto ri-	
	servano espressamente all'Assemblea dei soci. Nello specifico, ad essi so-	
	no riservati i seguenti compiti:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività';	
	e)fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e im-	
	mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo compresa quella di rinuncia-	
	re alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso lea-	
	sing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare,	

	estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi opera-	
	zione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, a-	
	vallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in gene-	
	re;	
	f) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e mutui ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà	
	attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il di-	
	rettore determinandone le funzioni e la retribuzione, nonché la sua parte-	
	cipazione all'eventuale Comitato Esecutivo;	
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei	
	soci, con deliberazione motivata;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della	
	legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di presti-	
	ti con le modalità previste dal presente Statuto nonché la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento a-	
	ziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi	

	non aventi carattere di sede secondaria ne' di succursale.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti e dal direttore (ove nominato), determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	ART. 30 Il presidente, quale rappresentante legale della società, ha la firma sociale e la rappresentanza della Società.	
	Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	ART. 31 Collegio sindacale	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabi-	

li. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - (Nomina dei liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 33 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed e-

ventualmente rivalutato;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 34 - (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito negativo della detta procedura la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale competente per territorio. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

ART. 35 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea, che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 36 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio)

Le clausole mutualistiche, i principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al presente statuto e come determinati dalla legge, ed espressamente previsti dall'art. 2514 del codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservati.

ART. 37 - (Rinvio)

Per quanto non contemplato e previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle altre leggi vigenti sulle cooperative a mutualità prevalente.

Firmato Gerhard Bantel

Firmato Avv. Salvatore Federico Notaio

Tabellione del Notaio

27 di 27